



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Telepass: il trucco del pedaggio

Autore: Redazione | 10/04/2019



***Furbetti del Telepass: truffa a carico delle autostrade per chi si accoda all'automobilista munito di pass e supera il varco prima che la sbarra si riabbassi.***

Avrai già sentito dire del **trucco del pedaggio** che, fino ad oggi, ha consentito a molti furbetti di circolare gratuitamente sulle autostrade, accendendovi dalla corsia del **Telepass**. Una sentenza della Cassazione di recente pubblicazione **[1]** si è

occupata di un caso come questo; il punto è però che la Corte, nel voler applicare la giustizia e condannare il responsabile del comportamento fraudolento, ha anche suggerito - involontariamente - il metodo per difendersi ed evitare l'accusa. In buona sostanza, l'automobilista avrebbe oggi un *escamotage* in più per farla franca. Paradossi della giustizia...

Una lettura della pronuncia in commento chiarirà meglio come stanno le cose.

## **Il principio: la truffa del Telepass o Viacard**

La giurisprudenza ha spesso ribadito la sussistenza del reato di truffa a carico di chi transita con la vettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di Viacard o Telepass, pur essendo sprovvisto di detta tessera, e con raggiri riesce ad **evitare il pagamento del pedaggio [2]**.

## **Il trucco del pedaggio**

Il **trucco del Telepass** è molto semplice: il "**furbetto**" si accorda con un altro conducente affinché questi, munito della relativa tessera, al passaggio dal casello faccia alzare la sbarra e, procedendo con andatura moderata, consenta all'amico di transitare anch'egli prima che la sbarra stessa si riabbassi.

Questo comportamento è stato giustamente ritenuto un reato. Secondo la giurisprudenza **[3]**, oggi confermata dalla Cassazione **[1]**, il comportamento del soggetto che si inserisca consapevolmente nelle piste riservate al servizio Telepass senza pagare il pedaggio autostradale e senza essere in possesso di tale mezzo di pagamento, accodandosi a distanza ravvicinata al veicolo precedente e approfittando dei pochi secondi in cui la barra rimane automaticamente alzata, integra il reato di truffa per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio e non del reato di insolvenza fraudolenta.

La Corte ha condannato un soggetto che, giunto in uscita in prossimità delle stazioni autostradali, varie volte si dirigeva verso le porte in uscita riservate ai clienti Telepass, si accodava immediatamente alle spalle del conducente del veicolo che lo precedeva munito di idoneo dispositivo e riusciva in tal modo a transitare e superare il varco in uscita prima che la sbarra chiudi pista si

riabbassasse.

Anche il Tribunale di Napoli si è occupato di un caso simile, ribadendo che risponde del reato di truffa colui che **elude il pagamento del pedaggio autostradale** passando per la corsia riservata **Telepass** senza essere in possesso del relativo apparecchio (nella specie si accodava dietro ad un'altra autovettura passando prima che la sbarra si abbassasse) **[4]**.

A dimostrazione che il caso non è isolato, ecco un precedente del tribunale di Terni («Integrano gli artifici e i raggiri previsti dal reato di truffa, le condotte che prevedono: l'imbocco di corsie, le quali conducano alle porte riservate a chi è dotato di Telepass e l'accodarsi ad una autovettura munita di Telepass, in modo da uscire dal casello prima della chiusura della sbarra; l'uscita dal casello autostradale senza corrispondere il pedaggio dovuto» **[5]**) ed uno del tribunale di Genova («Integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta la condotta dell'agente che al fine di procurare a sé un vantaggio, mediante artifici e raggiri consistiti nel transitare con un veicolo di sua proprietà nelle uscite autostradali riservate al pagamento automatico sprovvisto di mezzi idonei alla liquidazione del dovuto, ovvero accodandosi ai veicoli transitanti nelle corsie riservate ai possessori di telepass, omette il pagamento dei pedaggi, con danno per l'ente gestore della rete stradale a pagamento. Alla fattispecie si applica il reato di truffa per via della presenza dei **raggiri** finalizzati a evitare il pagamento del pedaggio. Nel caso di specie, è stato condannato un automobilista che per circa cinquanta volte aveva transitato con la sua autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di telepass pur essendo sprovvisto di tale tessera, arrecando un danno patrimoniale all'ente gestore della strada di circa 3.000 euro») **[6]**.

Il Tribunale di La Spezia si è occupata di un'altra tipologia di truffa al casello; il giudice ligure ha detto **[7]** che «integra il reato di truffa ai danni della Società Autostrade per l'Italia s.p.a. l'aver utilizzato regolarmente il Telepass per l'ingresso in autostrada, schermandolo all'uscita sì da non pagare il pedaggio in uscita e da far apparire l'auto ancora all'interno dell'autostrada per poi **riuscire al casello più vicino** a quello d'ingresso».

## **Come evitare la condanna di truffa per il**

# Telepass

A questo punto la Cassazione sembra offrire la via di fuga contro la condanna per la truffa al casello. Partiamo dai principi generali del diritto penale: la responsabilità è solo personale ossia per le condotte poste dall'autore dell'illecito; nessuno può essere punito per atti commessi da altri soggetti, sia pure familiari. Inoltre, per arrivare a una sentenza di condanna è necessario che non vi sia il «**ragionevole dubbio**» sulla colpevolezza dell'autore del reato. Non si tratta, quindi, di una "certezza matematica", ma di qualcosa di molto prossimo ad essa.

Ora, è indubbio che per condannare per il reato di truffa il conducente dell'auto bisogna verificare chi materialmente si trova al volante in quel momento. Non si può quindi condannare il proprietario per una condotta che potrebbe aver commesso qualsiasi altra persona che ha avuto in prestito il veicolo. L'intestatario ha comunque «l'onere di dimostrare che non era alla guida dell'auto». Dunque gettare il dubbio sul giudice sull'effettivo conducente può portare a una sentenza di assoluzione.

Sul punto, si inserisce la Cassazione che avverte: quando si è intestatari di un veicolo utilizzato per commettere un illecito, come appunto nel caso del **trucco del pedaggio al Telepass**, bisogna rispondere subito alle contestazioni che si ricevono dalla società autostrade (quindi anche se non provenienti da autorità di polizia o pubbliche in genere). Difatti, prima di arrivare alla truffa, il concessionario per le autostrade invia una diffida scritta per la riscossione dell'importo: si tratta di un atto volto al recupero del credito, che ha natura di carattere civilistico. Non rispondere e non contestare immediatamente la propria responsabilità per la condotta illecita può costituire la classica "zappata sul piede": così facendo, infatti, l'intestatario del mezzo non fa altro che ammettere tacitamente la propria colpa e quindi l'identità dell'autore del crimine.

Dunque, sembra che, secondo la Cassazione, la **condanna per truffa si può evitare solo rispondendo alle contestazioni**.

L'onere «dimostrare che l'intestatario non era alla guida dell'auto» inizia già dalla fase in cui si riceve la prima contestazione, cosa che avviene con la forma di un semplice recupero del credito tentato dal gestore autostradale. Dunque, quando la vicenda è ancora nell'ambito del diritto civile e non si è ancora arrivati all'imputazione per truffa.

## Note

**[1]** Cass. sent. n. 15601/2019. **[2]** Cass. sent. n. 56933/2018. **[3]** Trib. Nola, sent. n. 1609/2018. **[4]** Trib. Napoli, sent. n. 13025/2015. **[5]** Trib. Terni, sent. n. 1097/2015. **[6]** Trib. Genova, sent. n. 4250/2015. **[7]** Trib. La Spezia, sent. del 15.04.2013.

## Sentenza

**Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 31 gennaio - 9 aprile 2019, n. 15601** Presidente Cervadoro - Relatore Borsellino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 22 settembre 2010 che ha condannato l'imputata per il delitto di truffa in danno della società autostrade S.p.A., costituitasi parte civile. Si addebita all'imputata di avere in più occasioni eluso il controllo e il conseguente pagamento del pedaggio autostradale mediante un sistema fraudolento, consistito nell'utilizzare le piste riservate al pagamento con Telepass, senza essere dotata del necessario dispositivo, accostandosi immediatamente dietro ad altro veicolo regolarmente dotato del meccanismo e così riuscendo a passare prima che la sbarra si abbassasse. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputata, tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia, con il quale deduce: violazione dell'art. 27 Cost. in materia di responsabilità penale e dell'art. 640 c.p. e dell'art. 373 disp. att. C.d.S. e vizio della motivazione, poiché la corte fiorentina ha fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato sulla mera constatazione che costei è la proprietaria dell'autovettura fotografata ai caselli autostradali, in assenza di alcuna prova circa l'identificazione del soggetto alla guida del veicolo. Lamenta il ricorrente che, secondo l'assunto della corte l'incontestata titolarità della proprietà della vettura intercettata ai caselli farebbe sorgere a carico della proprietaria una presunzione di colpevolezza, che la P. non ha in alcun modo contrastato, mantenendosi contumace nel giudizio. Così facendo la corte avrebbe sovvertito i principi costituzionali secondo cui la responsabilità penale è personale e un soggetto può essere ritenuto colpevole solo quando ne si dimostri la responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio. La corte territoriale in conclusione a fronte di un mero unico indizio in ordine alla responsabilità dell'imputata, in carenza di qualsivoglia altro elemento, ha affermato la sua colpevolezza, sulla base di una erronea interpretazione del disposto dell'art. 373 disp. att. C.d.S.. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Al riguardo non va trascurato che La pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene che in caso di cd. "doppia conforme", le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove

i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergano ed altri, rv. 197250; sez. 3, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Il Tribunale ha rilevato che la registrazione al PRA dell'autovettura costituisce una presunzione di appartenenza dell'auto alla P. , che aveva l'onere di dimostrare che non era alla guida dell'auto, mentre la stessa non ha mai risposto alle diverse contestazioni a lei sollevate con comunicazioni della società Autostrade. La Corte ha condiviso le dette argomentazioni rilevando che l'assunto difensivo secondo cui l'imputata era addirittura priva di patente di guida non era mai stato dimostrato e neppure introdotto nel giudizio, e che, peraltro, tale condizione dell'imputata non esclude la possibilità che la stessa abbia regolarmente utilizzato la vettura; che la P. era venuta meno al suo dovere di allegazione in rapporto a circostanze idonee ad escludere la sua responsabilità; aggiungeva che la titolarità dell'auto faceva sorgere una presunzione di colpevolezza ai sensi dell'art. 373 disp. att. C.d.S.. Il ricorrente non si confronta con l'intera articolata motivazione assunta dai giudici di merito, ma si limita ad appuntare le sue censure su quest'ultima affermazione, lamentando che l'art. 373 cit. non fa sorgere alcuna presunzione di colpevolezza e attiene esclusivamente alla solidarietà del proprietario del veicolo e del conducente in merito alla responsabilità amministrativa. Nel caso in esame la colpevolezza dell'imputata si fonda sulla accertata proprietà dell'autovettura utilizzata per commettere la truffa continuata e sulla assenza da parte della stessa di qualsivoglia spiegazione alternativa in merito alla disponibilità dell'auto in questione. La titolarità della vettura induce a ritenere, secondo una massima di esperienza, che il proprietario ne abbia la disponibilità. Le massime di esperienza sono generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013 - dep. 30/12/2013, Brunetti, Rv. 25811701) Questa Corte ha avuto modo di precisare che il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018 - dep. 22/05/2018, Mazzeo, Rv. 27299501). Inoltre è stato precisato che ai fini della prova indiziaria possono essere utilizzati anche elementi negativi, purché offrano un dato conoscitivo certo, convincente e non generico. (Sez. 6, n. 47541 del

20/11/2013 - dep. 29/11/2013, Lombardini, Rv. 25771101). Nel caso in esame l'imputata non ha ritenuto mai di rispondere alle numerose contestazioni che le sono state sollevate in merito alle violazioni poste in essere dall'autovettura di cui la stessa è proprietaria. Deve convenirsi con il ricorrente che nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma non va trascurato che secondo consolidata giurisprudenza è prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore. (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014 - dep. 24/07/2014, Stanciu, Rv. 26165701) Tra questi fatti oltre a quelli che escludono la punibilità di una condotta che realizza, in tutti i suoi elementi positivi, una fattispecie criminosa (quali possono essere le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto) devono farsi rientrare anche quelli che, pur attenendo alla intrinseca struttura oggettiva e soggettiva del reato, rivestano carattere di eccezionalità ed atipicità rispetto al normale svolgersi delle vicende umane. (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013 - dep. 10/05/2013, Weng e altro, Rv. 25591601). Nel caso in esame la corte ha correttamente evidenziato che la imputata non ha fornito alcuna spiegazione alternativa in merito alla disponibilità dell'autovettura di sua proprietà, che in diverse occasioni transitava fraudolentemente nei passaggi destinati ai veicoli muniti di telepass. Sicché, secondo una comune massima di esperienza, non contrastata in alcun modo dall'imputata che ha preferito rimanere contumace, deve ritenersi che la stessa avesse la disponibilità effettiva dell'autovettura utilizzata per realizzare la truffa in diverse occasioni. L'erroneo riferimento all'art. 373 C.d.S. non inficia la validità dell'iter logico argomentativo condiviso dai giudici di merito, che non appare manifestamente illogico o contraddittorio e si presenta immune dai vizi dedotti dal ricorrente. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila favore della cassa delle ammende.